

**Bando pubblico per l'attuazione dell'azione 2.4.3
Mitigazione del rischio idraulico idrogeologico**

Sub-azione 2.4.3.2

“Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera”

D.D. n. 2886 del 9/2/2024

FAQ aggiornate al 12/04/2024

QUESITO N. 1

Vorremmo candidare al Bando un terzo lotto funzionale il cui progetto esecutivo è in fase di redazione. È possibile approvare in linea tecnica il progetto esecutivo ai fini della partecipazione al Bando nelle more della necessaria conferenza servizi?

RISPOSTA

Il Bando al paragrafo 3.3.3 prevede “*la presenza di almeno un livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dotato di provvedimento di approvazione, anche se solo in linea tecnica*”, quindi, confermiamo che, ai fini della partecipazione al Bando, è possibile approvare anche solo in linea tecnica il progetto esecutivo.

QUESITO N. 2

Cosa deve intendersi per “approvazione in linea tecnica”? Ai fini dell’ammissibilità al Bando, è possibile procedere all’approvazione del PFTE redatto ai sensi del D.lgs 36/2023 senza aver preventivamente acquisito i necessari pareri e autorizzazioni?

RISPOSTA

Confermiamo che costituisce requisito di ammissibilità, a norma del par. 3.3.3 del Bando, “*la presenza di almeno un livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dotato di provvedimento di approvazione, anche se solo in linea tecnica*”, cioè anche solo tramite un atto endoprocedimentale da parte dell’ente proponente, in cui comunque si attesti l’adeguatezza e completezza degli elaborati.

Ai fini della partecipazione al Bando, è possibile indicare che al momento della compilazione i pareri/autorizzazioni non sono ancora stati acquisiti; infatti, nella sezione punteggi è prevista una valutazione differenziata nella sezione 2.a.

A tal proposito, secondo quanto previsto al par. 5.2.2. del Bando, nella domanda online il proponente dovrà anche compilare:

- la sezione “**cantierabilità**” (punto 22) specificando se l’intervento
 - a. è soggetto e deve concludere le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA;
 - b. deve acquisire l’autorizzazione paesaggistica;
 - c. deve acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 17 c.1 lett. e) della l.r. 80/15;
 - d. deve acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso.
- la sezione “**conclusione conferenza dei servizi**” (punto 23), specificando, anche in relazione a quanto indicato al punto precedente, se la conferenza dei servizi sul progetto approvato si è conclusa.

Con riferimento alle predette sezioni, a norma del successivo par. 5.2.3 del Bando, alla domanda compilata online dovranno poi essere allegati – fra gli altri – i seguenti documenti:

“4. se conclusi (rif. punto n. 22 precedente), provvedimento finale della verifica di assoggettabilità

- a VIA, della procedura di VIA e della procedura di VINCA sul livello di progettazione approvato; 5. autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti di assenso acquisiti (rif. punto n. 22. precedente) sul livello di progettazione approvato; 6. se conclusa (rif. punto n. 23 precedente), verbale o provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi sul livello di progettazione approvato”.*

Si ricorda tuttavia che l'avanzamento progettuale costituisce nell'ambito dei criteri di valutazione di cui al par. 6.4.2 “priorità regionale prevista dal DPCM 27/09/2021” e che, a norma del par. 6.5.2, “le operazioni saranno ordinate nella graduatoria sulla base del miglior punteggio assegnato; a parità di punteggio finale sarà posta nella posizione più avanzata la domanda con il punteggio più alto del criterio 2.a Cantierabilità della Priorità regionale”.

QUESITO N. 3

L'attività di dragaggio è ammisible?

RISPOSTA

A norma del par. 4.2.6 del Bando, “Risultano [...] ammislibili richieste relative ad opere volte alla mitigazione dell’erosione costiera e del rischio da inondazione marina, con particolare riferimento a:

1. interventi di recupero e riequilibrio della costa bassa, costituiti da:

- a. ripascimenti con finalità “strutturali”, impostati cioè su volumi importanti e con sedimenti di adeguata granulometria rispetto al sito di versamento;*
- b. ripascimenti protetti con opere rigide dal basso impatto ambientale e che siano sostenibili da un punto di vista della morfodinamica costiera;*

2. interventi di difesa della costa e degli abitati costieri realizzati con opere (di tipo rigido o morbido) sostenibili da un punto di vista della morfodinamica costiera”.

Le operazioni di dragaggio sono pertanto ammesse se ricomprese in un progetto di cui ai punti precedenti e se finalizzate al riutilizzo dei materiali asportati (sabbia e ghiaia) per il ripascimento dell'area costiera erosa ed oggetto dell'intervento.